

## **NOTA INFORMATIVA 10/2020 – D.L. 18/2020 “Cura Italia”**

Il Decreto n. 18/2020 prevede una serie di misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, nonché la concessione di un’indennità a categorie individuate, già citate nella precedente nota informativa 9/2020.

Qui di seguito la sintesi delle principali notizie attualmente a disposizione.

### **1) MISURE A SOSTEGNO DELLE LIQUIDITA’ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO**

#### **A) SOSPENSIONE RIMBORSI DI PRESTITI E MUTUI**

Per le piccole, medie e microimprese <sup>1</sup> sono sospese fino al 30 settembre 2020 le scadenze per il pagamento di:

- rate di prestiti e mutui;
- canoni di leasing;
- prestiti non soggetto a rateizzazione.

**Non possono inoltre essere revocati fino al 30 settembre 2020:**

- i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- le linee di credito accordate sino a revoca.

Tali benefici non sono automatici, essendo in ogni caso richiesta la presentazione di un’**autocertificazione** con la quale la Pmi attesta di aver subito una **riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19, e sempre che le relative posizioni non siano considerabili come deteriorate alla data del 17/3/20.**

Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Si suggerisce a tutti i soggetti interessati di prendere immediato contatto con gli Istituti di credito/Società di riferimento.

---

<sup>1</sup> Ai sensi della Racc. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce “piccola impresa” un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce “microimpresa” un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

## **B) LE MORATORIE SOTTOSCRITTE DALL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA A TUTELA DELLE IMPRESE**

L'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un accordo, in base al quale le imprese danneggiate dall'emergenza *Coronavirus* possono usufruire della c.d. moratoria ABI per tutti i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020.

Ciò implica che le imprese potranno:

- per i finanziamenti a medio lungo termine (**mutui**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie), chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate **fino a un anno**;
- per le operazioni di **leasing, immobiliare o mobiliare**, chiedere la sospensione della quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Per le operazioni di allungamento dei mutui, il **periodo massimo di estensione** della scadenza del finanziamento può arrivare **fino al 100%** della durata residua dell'ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

L'accordo, al quale aderiscono il 90% delle banche in tutta Italia, è immediatamente operativo, e si consiglia a tutti gli interessati di contattare immediatamente i relativi istituti di credito.

Inoltre, la misura prevede che, ove possibile, le Banche offrano condizioni migliorative rispetto a quelle esplicitamente previste dall'accordo, e ciò al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese richiedenti.

Le misure stabilite dalla moratoria ABI appaiono convenienti per l'azienda, la quale evita in tal modo la segnalazione in Centrale Rischi (con conseguente revoca degli affidamenti).

Ciò appare tanto più rilevante in considerazione del fatto che la **nuova disciplina** sulla segnalazione dei crediti deteriorati e delle **società in default** non è stata interessata da alcuna modifica da parte del Decreto legge 18/2020.

Pertanto, la crisi in atto può costituire una possibile opportunità per le imprese che vogliano rinegoziare o ristrutturare il proprio debito, mediante richiesta alla banca di nuova liquidità, la pattuizione di accordi più sostenibili con i creditori o la definizione di un piano di risanamento, tanto più alla luce del fatto che **il D.L. n. 9/2020 ha disposto lo slittamento dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi di Impresa. I nuovi sistemi di allerta e le segnalazioni agli Organismi di composizione della crisi (Ocric), infatti, entreranno in vigore a partire dal 15 febbraio 2021.**

L'azienda potrà dunque utilizzare gli strumenti stragiudiziali attualmente in vigore per contrastare la crisi, proprio a partire dal Piano Attestato di Risanamento che, in questo momento storico, rappresenta lo strumento più agile e veloce per garantire la continuità di impresa consentendo un blocco delle azioni, su base volontaria e consensuale, con i principali creditori, tra cui le banche.

## **C) SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA PER DIPENDENTI E AUTONOMI**

Già con il DL 9/2020 **recante** "*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" era stata prevista la possibilità di richiedere la sospensione per 9 mesi delle rate del mutuo "prima casa" in favore dei lavoratori dipendenti che si erano visti sospendere o ridurre l'orario di lavoro per almeno trenta giorni.

Con il nuovo decreto “Cura Italia” (18/2020) è stata allargata tale possibilità anche ai **lavoratori autonomi** che certifichino di aver subito perdite pari al 33% sul fatturato trimestrale.

Potrà presentare la domanda di accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa (istituito con la legge 244/2007) il **proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale**, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore Isee non superiore a 30mila euro. Quest’ultimo requisito reddituale è stato però eliminato per tutto l’anno 2020. Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Ed è ammissibile anche il titolare del contratto di **mutuo già in ritardo** nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.

Per tale specifica misura **non è ancora proponibile la domanda da indirizzare tramite la propria banca**: bisognerà attendere ancora l’emanazione dei provvedimenti attuativi che fisseranno i necessari chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni. Non è infatti ancora chiaro quale sarà la documentazione da allegare alla domanda ai fini dell’accesso, se sarà necessario allegare il modello Isee o se sarà viceversa necessaria (come probabile) una semplice autocertificazione.

Per il periodo di sospensione, il fondo pagherà alle banche, al posto dei mutuatari, solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate, calcolati sulla base dell’Irs o dell’Euribor presi come riferimento per il calcolo del piano di ammortamento. Il restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento. Finita la sospensione il mutuatario riprenderà (applicando i tassi che ci saranno in quel momento) a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda e il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione.

## **NESSUNA SOSPENSIONE PER FINANZIAMENTI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO**

Per concludere, si rileva come nessuna misura sia stata ad oggi adottata a sostegno delle ipotesi di credito al consumo (finanziamenti personali e cessioni del quinto). Pertanto, chi attualmente oggi è costretto a pagare rate per tali forme di credito non avrà diritto ad alcuna moratoria.

Cionondimeno, non è escluso che gli istituti di credito potranno autonomamente adeguarsi alla attuale difficile congiuntura economica, mediante rinegoziazione o sospensione dei finanziamenti, sulla scorta delle decisioni già assunte in base all’**Addendum** all’Accordo per il Credito del 2019.

## **2) INDENNITA’ 600 EURO A SPECIFICHE CATEGORIE**

Gli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto riconoscono un’**indennità**, non imponibile ai fini IRPEF, pari a 600 euro a determinate categorie di soggetti, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, sia lavoratori parasubordinati e subordinati.

L’indennità è riconosciuta per il solo mese di marzo 2020, ma potrebbe essere riconosciuta per ulteriori periodi, in relazione al prolungarsi dell’emergenza sanitaria, naturalmente con un ulteriore provvedimento ad hoc.

**Con il messaggio n. 1288, pubblicato ieri 20 marzo, l’INPS riepiloga le nuove misure di sostegno anticipando una circolare di prossima pubblicazione che fornirà indicazioni operative per la**

**presentazione delle domande, che avverrà in via telematica utilizzando i canali telematici del sito internet dell'INPS.**

Diversamente dalle anticipazioni dei giorni scorsi sui media, le domande non saranno presentate in un *click day*. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del mese di marzo, una volta adeguate le procedure informatiche.

Esula dalla competenza dell'INPS l'indennità per i **collaboratori sportivi** le cui risorse (50 milioni di euro) sono state attribuite in gestione alla società Sport e Salute spa che provvederà all'istruzione delle domande, all'erogazione delle somme e al monitoraggio dei fondi stanziati (art. 96 del decreto "Cura Italia").

Le misure di sostegno gestite dall'INPS sono fruibili, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse, dalle categorie di soggetti specificamente individuate, vale a dire:

- **liberi professionisti** titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, **iscritti alla Gestione separata Inps**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27 del DL 18/2020);

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO - Assicurazione generale obbligatoria INPS (ossia – come precisato dalla Relazione tecnica al decreto e ribadito dal messaggio n. 1288, **artigiani, commercianti**, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS (art. 28 del DL 18/2020);

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo , operai agricoli a tempo determinato, lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, a specifiche condizioni.

**Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.**

Rispetto all'ambito soggettivo, è stata rilevata la situazione particolare di **agenti e rappresentanti di commercio**, i quali sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso la Gestione commercianti sia presso la Fondazione Enasarco.

Poiché l'art. 28 del DL 18/2020 esclude dall'indennità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS, le associazioni rappresentative della categoria hanno chiesto di chiarire se il riferimento contenuto nella norma sia da intendersi alle gestioni obbligatorie di primo pilastro e non anche alla gestione integrativa Enasarco; un'interpretazione letterale della norma, infatti, potrebbe portare ad escludere la categoria dal beneficio (comunicato stampa Fnaarc Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl, Usarci 18 marzo 2020).

**Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria; vi sarebbe però la volontà del Governo**

**di estendere la misura di sostegno anche a tale categoria di autonomi, con un reddito contenuto entro determinati limiti.**

In ogni caso, a questi professionisti potrebbe essere riconosciuta una quota del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, istituito dall’art. 44 del DL 18/2020 per i casi di cessazione, riduzione o sospensione dell’attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Tale fondo è stato pensato “come **fondo residuale** per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini” (comunicato stampa n. 37/2020 della Presidenza del Consiglio).

\*\*\*\*\*

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

F. Cignolini